



Ultimo aggiornamento: marzo 2026

Osservazione degli assicurati per le assicurazioni sociali

Guida per la procedura di autorizzazione

Requisiti per gli specialisti in materia di osservazione Istruzioni per l'inoltro della richiesta

Numero di riferimento: 083.5-868/17/5



Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Indicazioni generali sull'obbligo di autorizzazione	3
3	Condizioni per l'autorizzazione	3
3.1	Requisiti personali	3
3.1.1	Estratto del casellario giudiziale	3
3.1.2	Dichiarazione concernente i procedimenti pendenti e conclusi	4
3.1.3	Estratto/i del/i registro/i delle esecuzioni	4
3.2	Requisiti professionali	5
3.2.1	Conoscenze giuridiche	5
3.2.2	Formazione nel campo dell'osservazione	6
3.2.3	Esperienza nell'ambito della sorveglianza di persone	7
3.3	Indirizzo	8
3.4	Riepilogo dei documenti da fornire al momento della prima richiesta di autorizzazione ...	8
4	Durata di validità ed effetto dell'autorizzazione	9
4.1	Durata di validità dell'autorizzazione	9
4.2	Divieto di pubblicità	9
4.3	Comunicazione di cambiamenti sostanziali	9
4.4	Revoca dell'autorizzazione	9
4.5	Rinnovo dell'autorizzazione	9
4.6	Decisione ed emolumenti per la procedura di autorizzazione	10
4.7	Registro dei titolari di un'autorizzazione	10
5	Come procedere per l'inoltro della richiesta di autorizzazione.....	10
5.1	Tool online	10
5.1.1	Registrazione e accesso personale	10
5.1.2	Dati personali	11
5.1.3	Giustificativi	12
5.2	Inoltro della richiesta	13
5.2.1	Tool online	13
5.2.2	Cancellazione dei dati	13
5.2.3	Inoltro della richiesta in forma scritta	13
5.2.4	Inoltro successivo di documenti per la richiesta	13
6	Contatto.....	13
	ALLEGATO I.....	14
	ALLEGATO II.....	16

1 Situazione iniziale

Le condizioni e le modalità che regolano l'ammissibilità della sorveglianza delle persone assicurate da parte degli istituti di previdenza sociale (osservazione) sono disciplinate dagli articoli 43a e 43b LPGa della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

I requisiti che devono soddisfare gli specialisti incaricati dell'osservazione sono disciplinati dall'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA).

2 Indicazioni generali sull'obbligo di autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto a **persone fisiche** (art. 7b cpv. 2 OPGA).

Le disposizioni legali e i requisiti definiti nell'OPGA valgono per tutte le osservazioni degli assicuratori sociali, indipendentemente dal fatto che l'incarico sia affidato a specialisti interni o esterni. Questo significa che l'obbligo di autorizzazione vale sia per i **collaboratori** dell'assicuratore sociale, vale a dire persone aventi un rapporto di lavoro con quest'ultimo, che per gli specialisti **esterni** da esso incaricati per contratto di svolgere l'osservazione.

Alcuni **Cantoni** prevedono disposizioni specifiche e **obblighi di autorizzazione** per le cosiddette attività d'investigazione. Benché l'autorizzazione dell'UFAS legittimi il titolare a svolgere osservazioni secondo la LPGa per gli assicuratori sociali, essa non sostituisce le autorizzazioni eventualmente richieste a livello cantonale. Gli specialisti in materia di osservazione che desiderano esercitare la loro attività in Cantoni che richiedono un'autorizzazione per lo svolgimento di tale attività sul loro territorio devono pertanto disporre anche delle necessarie autorizzazioni cantonali, oltre a quella dell'UFAS.

3 Condizioni per l'autorizzazione

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate nell'articolo 7b capoverso 1 OPGA. Il richiedente deve adempiere requisiti sia personali (lett. a–c) che professionali (lett. d–f).

Qui di seguito sono descritte dettagliatamente le singole condizioni da adempiere e sono illustrati i giustificativi richiesti.

3.1 Requisiti personali

Il richiedente deve dimostrare, sulla base dei suoi precedenti, che è atto a svolgere coscientemente l'attività soggetta ad autorizzazione e che in futuro ci si può dunque attendere da lui il rispetto delle prescrizioni giuridiche, in particolare nell'esecuzione del suo compito.

I giustificativi di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettere a, b e c OPGA (estratto del casellario giudiziario, dichiarazione relativa ai procedimenti in corso e conclusi, attestato di domicilio ed estratto del registro delle esecuzioni) devono risalire a **non più di due mesi** prima dell'inoltro della richiesta e **non più di otto mesi** prima del rilascio dell'autorizzazione.

3.1.1 Estratto del casellario giudiziale

Il richiedente deve inoltrare un estratto per privati del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale (CP). Nell'estratto non devono figurare reati connessi con l'attività soggetta ad autorizzazione.

Le seguenti infrazioni possono essere considerate connesse ad un'attività soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7b capoverso 1 lettera a OPGA:

- i reati perseguibili elencati nella parte V, capitoli 5 e 6 della dispensa «Conoscenze giuridiche per gli specialisti in materia di osservazione secondo la LPGa» ([Osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali](#), v. rubrica «Prova delle conoscenze giuridiche necessarie»);
- Reati contro il segreto o la sfera privata, in particolare:
 - violazione di segreti privati (art. 179 CP), ascolto e registrazione di conversazioni estranee (art. 179^{bis} CP), registrazione clandestina di conversazioni (art. 179^{ter} CP), violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179^{quater} CP),

messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini (art. 179^{sexies} CP), abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179^{septies} CP), sottrazione di dati personali (art. 179^{novies} CP)

- Delitti e reati contro la libertà, in particolare:
Minaccia (art. 180 CP), coazione (art. 181 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP)
- Reati contro l'amministrazione della giustizia, in particolare: denuncia mendace (art. 303 CP), sviamento della giustizia (art. 304 CP), favoreggiamento (art. 305 CP), dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione (art. 307 CP).

- infrazioni alle norme della circolazione ai sensi dell'articolo 90 capoversi 2–4 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
- la falsità in documenti di cui all'articolo 251 del Codice penale.

Si fa esplicitamente notare che il summenzionato elenco è esemplificativo e non ha pretese di esaustività. La presenza effettiva di un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione viene valutata caso per caso.

Giustificativo: estratto del casellario giudiziale (per le persone residenti all'estero, inoltre, estratto di un registro corrispondente).

Se si è in possesso di un estratto elettronico, bisogna caricare sulla piattaforma il **documento PDF originale (certificato A)** (va notato che anche il piè di pagina deve essere leggibile ai fini della verifica). L'UFAS verifica l'esattezza dell'iscrizione nel casellario.

3.1.2 Dichiarazione concernente i procedimenti pendenti e conclusi

Il richiedente deve allegare alla richiesta una dichiarazione concernente tutti i procedimenti penali in corso e tutti i procedimenti civili in corso o promossi negli ultimi dieci anni nei suoi confronti per lesioni della personalità secondo gli articoli 28–28b del Codice civile. Va tenuto presente che fornendo indicazioni non veritiere si potrebbero adempiere le condizioni per la fattispecie di reato della falsità di documenti di cui all'articolo 251 del Codice penale. Inoltre, conformemente all'articolo 7e capoverso 2 lettera c OPGA, l'autorizzazione viene revocata, se successivamente emerge che la dichiarazione non corrispondeva al vero.

Giustificativo: dichiarazione concernente tutti i procedimenti penali in corso e tutti i procedimenti civili in corso o promossi negli ultimi dieci anni nei confronti del richiedente per lesioni della personalità.

- Firma elettronica: la dichiarazione deve essere debitamente compilata, corredata di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016¹ sulla firma elettronica (FiEle) e caricata sulla piattaforma.
- Firma autografa: la dichiarazione deve essere stampata, datata e firmata, prima di scansionarla e caricarla sulla piattaforma.

Il link al modulo per la dichiarazione è disponibile sulla piattaforma per l'inoltro delle richieste ([Osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali](#)).

3.1.3 Estratto/i del/i registro/i delle esecuzioni

Il richiedente deve inoltrare un estratto del registro delle esecuzioni nel quale si conferma che non esistono attestati di carenza di beni nei suoi confronti (art. 7b cpv. 1 lett. c OPGA). Poiché il settore esecuzione e fallimento è organizzato in modo decentralizzato, non esiste un registro centrale e l'estratto del registro delle esecuzioni fornisce soltanto informazioni sulle esecuzioni presso il luogo di domicilio (tranne se l'ufficio d'esecuzione è competente per più Comuni nei quali il richiedente è stato domiciliato), il richiedente deve inoltre compilare una dichiarazione nella quale indica tutti i suoi luoghi di domicilio degli ultimi cinque anni.

¹ Legge sulla firma elettronica (FiEle), RS 943.03

Se nei cinque anni precedenti l'inoltro della richiesta ha cambiato domicilio, deve trasmettere gli estratti dei registri delle esecuzioni di tutti i luoghi di domicilio in cui ha vissuto in questo periodo.

Giustificativi: estratto/i del/i registro/i delle esecuzioni e dichiarazione relativa ai luoghi di domicilio degli ultimi cinque anni (per le persone residenti all'estero, estratto di un registro corrispondente).

Se si è in possesso di un estratto elettronico, bisogna caricare sulla piattaforma il **documento PDF originale (certificato A)**.

3.2 Requisiti professionali

Sul piano professionale si esige che il richiedente disponga delle conoscenze giuridiche necessarie per l'esecuzione dell'osservazione conforme al diritto (art. 7b cpv. 1 lett. d OPGA) e che abbia concluso una formazione nel campo dell'osservazione da non più di dieci anni. Se tale formazione risale a più di dieci anni prima della richiesta, il richiedente deve inoltre dimostrare di aver seguito una formazione continua in questo ambito (art. 7b cpv. 1 lett. e OPGA). Il richiedente deve anche comprovare di aver acquisito una certa esperienza nell'ambito della sorveglianza di persone negli ultimi cinque anni (art. 7b cpv. 1 lett. f OPGA). Infine, deve inoltrare un curriculum vitae in cui sono indicate le attività professionali precedentemente svolte.

Secondo l' articolo 7b capoverso 1 OPGA, le conoscenze giuridiche, la formazione nel campo dell'osservazione e l'esperienza professionale costituiscono tre condizioni distinte. I giustificativi vanno pertanto esaminati separatamente per ciascuna condizione.

3.2.1 Conoscenze giuridiche

Il richiedente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze giuridiche necessarie in tutti gli ambiti giuridici elencati nell'**Allegato I** della presente guida (diritto pubblico e costituzionale; Costituzione federale e diritti fondamentali; protezione della personalità secondo il diritto costituzionale e civile; diritto in materia di protezione dei dati; nozioni fondamentali di diritto delle assicurazioni sociali; disposizioni in materia di osservazione della LPGa e dell'OPGA; Codice penale; Codice di procedura penale; norme sul mandato).

Sul sito Internet dell'UFAS sono pubblicati gli esami e i corsi attualmente riconosciuti dall'Ufficio² ([Osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali](#), v. rubrica «Prova delle conoscenze giuridiche necessarie»).

Nota per gli ex poliziotti: ai richiedenti che hanno concluso con successo una formazione di polizia in Svizzera sono riconosciuti i seguenti ambiti giuridici: diritto pubblico e costituzionale; Costituzione federale e diritti fondamentali; diritto in materia di protezione dei dati; Codice penale; Codice di procedura penale. Agli ex poliziotti resta dunque da comprovare soltanto l'acquisizione delle conoscenze necessarie nei seguenti ambiti giuridici: protezione della personalità secondo il diritto costituzionale e civile; nozioni fondamentali di diritto delle assicurazioni sociali; disposizioni in materia di osservazione della LPGa e dell'OPGA; norme sul mandato.

Giustificativi:

- Certificato dei corsi riconosciuti dall'UFAS e indicati sul suo sito Internet ([Osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali](#))
- Se il corso non è riconosciuto dall'UFAS: prova dei corsi frequentati, degli eventi cui si è partecipato con indicazione dei relativi contenuti, piani d'insegnamento, obiettivi didattici e piani orari). I contenuti menzionati nell'**Allegato I** della presente guida sono obbligatori.

² Per il riconoscimento dei corsi, consultare anche « Opuscolo informativo per gli organizzatori di corsi », disponibile al seguente indirizzo: [Osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali](#)

3.2.2 Formazione nel campo dell'osservazione

Conformemente all'articolo 7b capoverso 1 lettera e OPGA, il richiedente deve dimostrare di aver concluso con successo negli ultimi dieci anni una formazione di polizia oppure una formazione equivalente nel campo dell'osservazione. Se tale formazione risale a più di dieci anni prima dell'inoltro della richiesta, il richiedente deve inoltre dimostrare di aver seguito una formazione continua in questo ambito, anch'essa risalente a non più di dieci anni prima dell'inoltro della richiesta.

3.2.2.1 Formazione di base nel campo dell'osservazione

Formazione di base di polizia nel campo dell'osservazione

Nota per gli ex poliziotti: la conclusione di una formazione di base di polizia non è sufficiente per il riconoscimento della formazione nel campo dell'osservazione. La formazione di polizia varia da un Cantone all'altro e ha registrato diversi cambiamenti nel corso degli anni. Inoltre, la formazione di base di polizia non include una formazione approfondita nel campo dell'osservazione, come descritta nell'**Allegato II** della presente guida.

Quale formazione di polizia nel campo dell'osservazione sono riconosciuti i seguenti corsi dell'Istituto svizzero di polizia (ISP):

- corso «Observation – Grundkurse» o «Observation – Cours de base»;
- corso «Observation – Fortbildungskurse».

Giustificativo: certificato dell'ISP.

Se il richiedente ha seguito una formazione nel campo dell'osservazione nel quadro di un **corso di polizia interno**, deve dimostrare, mediante un modulo compilato dall'unità di polizia, che la formazione in questione corrisponde per contenuti e durata al ciclo di studi di cui all'**Allegato II** della presente guida.

Giustificativo: modulo «Conferma dello svolgimento di una formazione di polizia nel campo dell'osservazione» compilato dall'unità di polizia competente (si prega di contattare l'UFAS per ricevere il modulo in questione) o una conferma da parte dell'unità di polizia competente, conforme al modulo.

Formazione di base equivalente nel campo dell'osservazione svolta in Svizzera

Sul sito Internet dell'UFAS sono pubblicati i corsi proposti che sono attualmente riconosciuti dall'Ufficio ([Osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali](#), v. rubrica «Organizzatori di corsi»).

Giustificativo: certificato attestante la frequenza di uno dei corsi proposti.

Formazione di base equivalente nel campo dell'osservazione svolta all'estero

All'estero sono noti i seguenti titoli formativi che possono essere considerati sufficienti ed equivalenti secondo l'articolo 7b capoverso 1 lettera e OPGA:

- «ZAD Geprüfter Privatermittler / Detektiv» (Germania);
- «ZAD Geprüfter Privatermittler / Detektiv - mit IHK Zertifikat» (Germania);
- «Licence professionnelle agent de recherches privées» (Francia);
- «Responsable d'investigations et d'opérations de recherches privées» (Francia);
- «Befähigungsprüfung für Berufsdetektive» (Austria).

Altre formazioni di base nel campo dell'osservazione

Se il richiedente ha concluso con successo una formazione nel campo dell'osservazione diversa da quelle summenzionate, questa può essere riconosciuta se corrisponde per contenuti e durata al ciclo di studi di cui all'**Allegato II** della presente guida. Inoltre, i responsabili dei corsi svolti nel quadro del ciclo di studi devono disporre di una formazione di polizia nel campo dell'osservazione, gli eventuali istruttori devono comprovare un'esperienza professionale sufficiente³ e il rapporto numerico tra istruttori e partecipanti durante le esercitazioni pratiche deve essere ridotto (v. anche cap. 3.1 «Opuscolo informativo per gli organizzatori di corsi»).

³ Ovvero almeno 5000 ore di esperienza nello svolgimento di osservazioni.

Giustificativo: conferma scritta di una persona con diritto di firma dell'istituto di formazione, con informazioni su:

- durata della formazione nel campo dell'osservazione (numero di lezioni al giorno, numero di giorni di corso);
- contenuto della formazione (basi giuridiche, basi tecniche, approccio metodico, tattiche, gestione della documentazione, redazione di rapporti, osservazione con veicolo, osservazione a piedi);
- numero di esercitazioni svolte (osservazioni di persone) nonché rapporto numerico tra istruttori e partecipanti durante le esercitazioni pratiche (ossia numero di partecipanti per istruttore);
- formazione dei responsabili del corso (in particolare se dispongano o meno di una formazione di polizia nel campo dell'osservazione);
- formazione degli istruttori (in particolare, esperienza nello svolgimento di osservazioni).

3.2.2.2 Formazione continua

Affinché una formazione continua possa essere riconosciuta secondo l'**Allegato II** della presente guida, il suo contenuto deve comprendere almeno uno di questi quattro campi di competenze operative:

- applicazione delle competenze professionali e giuridiche;
- pianificazione delle osservazioni;
- esecuzione delle osservazioni;
- documentazione delle osservazioni.

La formazione continua deve inoltre durare almeno un giorno. I corsi frequentati e gli esami sostenuti per il riconoscimento dell'acquisizione delle conoscenze giuridiche secondo l'articolo 7b capoverso 1 lettera d OPGA non possono essere riconosciuti quali formazione nel campo dell'osservazione.

3.2.3 Esperienza nell'ambito della sorveglianza di persone

Il richiedente deve dimostrare di avere un'esperienza professionale sufficiente. Concretamente, dovrà aver svolto almeno 12 incarichi di sorveglianza di persone nei cinque anni precedenti l'inoltro della richiesta. A tal fine dovrà dimostrare di aver partecipato in misura determinante a tali incarichi. Questo significa che il richiedente deve aver partecipato alla sorveglianza di persone dall'inizio alla fine degli incarichi in questione. Se a un incarico svolto su più giorni da più persone ha partecipato soltanto per uno o pochi giorni, questi singoli giorni di osservazione non sono considerati quale osservazione di persone completa ai sensi dell'OPGA.

L'esperienza professionale può essere stata acquisita svolgendo incarichi per assicurazioni sociali, assicurazioni private, servizi sociali, autorità di polizia o mandanti privati.

Giustificativi:

- attestazione del mandante circa il numero di incarichi di sorveglianza di persone svolti nei cinque anni precedenti l'inoltro della richiesta; o
- attestazione del datore di lavoro⁴ circa il numero di incarichi di sorveglianza di persone svolti nei cinque anni precedenti l'inoltro della richiesta;
- certificato di lavoro (a condizione che da esso risulti esplicitamente il numero e la durata degli incarichi di sorveglianza di persone svolti);
- mandati e fatture anonimizzati⁵; e

⁴ I membri della direzione non possono rilasciare un'attestazione l'uno per l'altro.

⁵ Se oltre ai dati del richiedente stesso e del suo datore di lavoro o dell'autorità committente questi documenti contengono dati personali di terzi, il richiedente deve anonimizzarli in modo completo e adeguato prima di inoltrarli all'UFAS, in modo che non sia possibile risalire all'identità di queste persone.

- curriculum vitae con indicazioni sulle attività professionali precedentemente svolte (art. 7c lett. a OPGA).

Stage

L'esperienza professionale può essere stata acquisita anche mediante stage. In tal caso, lo stagista deve essere stato seguito da vicino, sotto la supervisione e la responsabilità di uno specialista in materia di osservazioni. Inoltre, deve essere stato coinvolto in una parte determinante della sorveglianza di persone dall'inizio alla fine dell'incarico in questione.

Nell'ambito dello stage, in caso di svolgimento della **sorveglianza di persone per un'assicurazione sociale**, vanno inoltre considerati i seguenti punti:

- chi è responsabile della sorveglianza di persone deve disporre di un'autorizzazione dell'UFAS;
- lo stagista deve adempiere le condizioni di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettere a–d OPGA;
- lo stagista non può effettuare registrazioni visive durante la sorveglianza di persone.

I giustificativi di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettera f OPGA devono risalire a non più di **cinque anni e otto mesi** prima del rilascio dell'autorizzazione.

3.3 Indirizzo

L'UFAS tiene un registro dei titolari di un'autorizzazione (art. 7g OPGA; v. anche cap. 4.7). Nel registro figura tra l'altro l'indirizzo postale. Si tratta dell'indirizzo a cui verrà notificata la decisione. I titolari dell'autorizzazione dovranno essere raggiungibili a questo indirizzo. Qualsiasi cambiamento di indirizzo deve essere immediatamente comunicato all'UFAS. Se l'indirizzo commerciale è stato registrato come indirizzo di corrispondenza, è necessario segnalare il cambio di datore di lavoro (cfr. anche cifra 4.3).

3.4 Riepilogo dei documenti da fornire al momento della prima richiesta di autorizzazione

I seguenti allegati **devono essere caricati imperativamente**:

- estratto del casellario giudiziale
- dichiarazione firmata concernente i procedimenti pendenti e conclusi;
- estratto/i del/i registro/i delle esecuzioni (tutti quelli pertinenti in caso di diversi luoghi di domicilio negli ultimi cinque anni);
- dichiarazione firmata concernente i luoghi di domicilio;
- prova dell'acquisizione delle conoscenze giuridiche (*solo in caso di prima richiesta*);
- prova della conclusione della formazione nel campo dell'osservazione (e della formazione continua nel campo dell'osservazione, se la formazione è stata conclusa più di dieci anni prima);
- prova degli incarichi di sorveglianza di persone svolti (i dati personali di terzi contenuti nei documenti devono essere resi completamente anonimi prima del caricamento);
- curriculum vitae aggiornato.

Una volta completata la compilazione della richiesta e caricati tutti i giustificativi necessari, si arriva alla pagina conclusiva.

4 Durata di validità ed effetto dell'autorizzazione

4.1 Durata di validità dell'autorizzazione

Dato che la situazione del richiedente, soprattutto per quanto riguarda i requisiti personali, può cambiare e che sia le basi giuridiche determinanti che la tecnica dell'osservazione si evolvono costantemente, è necessario riesaminare periodicamente l'adempimento delle condizioni e dunque limitare la durata dell'autorizzazione. Quest'ultima è pertanto limitata a cinque anni.

4.2 Divieto di pubblicità

L'autorizzazione non conferisce alcun titolo professionale protetto o simili. Essa non può essere menzionata nella denominazione professionale né utilizzata a fini pubblicitari (art. 7d cpv. 2 OPGA). In particolare non permette al titolare di fregiarsi di denominazioni quali «ufficialmente autorizzato» o «investigatore delle assicurazioni sociali ufficialmente abilitato» o simili né di apporle su biglietti da visita, carta intestata o sito Internet.

Al titolare è consentito accreditarsi dinanzi all'assicuratore presentandogli l'autorizzazione. Non gli è invece permesso di utilizzare quest'ultima a fini pubblicitari. In altre parole, il divieto concerne unicamente il riferimento all'autorizzazione nella pubblicizzazione dei servizi proposti, ma non la pubblicità per questi servizi.

4.3 Comunicazione di cambiamenti sostanziali

Conformemente all'articolo 7e capoverso 1 OPGA, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare immediatamente all'UFAS qualsiasi cambiamento sostanziale delle condizioni determinanti per il rilascio. Ha quindi un obbligo di comunicazione, in particolare, se dopo l'inoltro della richiesta di autorizzazione viene aperto nei suoi confronti un procedimento penale o civile per lesioni della personalità secondo gli articoli 28–28b CC che ha un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione e che può pregiudicare la garanzia di un'attività irreprensibile di questa attività e la buona reputazione.

Se il cambiamento delle condizioni determinanti per il rilascio avviene in un periodo durante il quale sta svolgendo un'osservazione per un assicuratore, lo specialista deve informarne anche quest'ultimo.

Inoltre, se il titolare dell'autorizzazione non è più raggiungibile all'indirizzo cui è stata notificata l'autorizzazione, occorre comunicarlo all'UFAS.

4.4 Revoca dell'autorizzazione

Conformemente all'articolo 7e capoverso 2 OPGA, l'UFAS revoca l'autorizzazione se una delle condizioni di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettere a–c OPGA non è più adempiuta. Per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettere d–f OPGA, per valutarne l'adempimento è determinante il momento dell'inoltro della richiesta. Inoltre, l'UFAS revoca l'autorizzazione se successivamente emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata, in particolare se risulta che la dichiarazione concernente i procedimenti penali o civili pendenti o conclusi non corrispondeva al vero (v. cap. 3.1.2).

L'UFAS può – nel rispetto del principio di proporzionalità – revocare l'autorizzazione, se il titolare di quest'ultima ha violato il divieto di pubblicità di cui all'articolo 7d capoverso 2 OPGA o se ha svolto un'osservazione in modo non conforme al diritto (art. 7e cpv. 3 OPGA).

Per poter verificare sospetti o indizi dell'esistenza di un motivo di revoca, l'UFAS può esigere in qualsiasi momento dalla persona interessata la presentazione di prove o giustificativi recenti che permettano di effettuare le verifiche necessarie, come pure chiedere informazioni all'assicuratore sociale che le ha conferito l'incarico.

4.5 Rinnovo dell'autorizzazione

Al più presto sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione si può inoltrare una richiesta di rinnovo. Affinché la nuova autorizzazione subentri a quella precedente senza interruzioni, la **richiesta completa** va inoltrata **al più tardi tre mesi** prima della scadenza.

Per una richiesta di rinnovo dell'autorizzazione regolare non occorre allegare nuovamente i giustificativi relativi all'acquisizione delle conoscenze giuridiche e alla conclusione di una formazione **di base** nel campo dell'osservazione. Se la formazione di base o la formazione continua risale a più di dieci

anni prima, va caricata la prova della conclusione di una formazione continua nel campo dell'osservazione.

Documenti da fornire al momento della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione:

- estratto del casellario giudiziario
- dichiarazione firmata relativa ai procedimenti in corso e conclusi
- uno o più estratti del registro delle esecuzioni in caso di cambiamenti di domicilio negli ultimi cinque anni
- dichiarazione firmata relativa ai domicili negli ultimi cinque anni
- attestato di formazione continua in materia di osservazione se la formazione iniziale è stata seguita più di dieci anni fa
- prova degli incarichi di sorveglianza di persone svolti negli ultimi cinque anni
- curriculum vitae aggiornato

4.6 Decisione ed emolumenti per la procedura di autorizzazione

La decisione di autorizzazione è comunicata al richiedente per iscritto mediante decisione formale. Per l'esame della richiesta di autorizzazione e l'emanazione della decisione in materia (a prescindere dall'esito positivo o negativo della richiesta) viene riscosso un emolumento di 700 franchi (art. 7f cpv. 1 OPGA). Il termine di pagamento è di 30 giorni.

4.7 Registro dei titolari di un'autorizzazione

L'UFAS tiene un registro dei titolari di un'autorizzazione (art. 7g OPGA). Nel registro figurano cognome, nome, ditta e indirizzo postale di tutti i titolari di un'autorizzazione nonché la data di rilascio e di scadenza di quest'ultima. I titolari di un'autorizzazione sono tenuti a garantire la loro raggiungibilità all'indirizzo postale indicato.

Nell'ambito di richieste di assistenza amministrativa (art. 32 cpv. 1 LPGa) si valuta se fornire il registro di cui all'articolo 7g OPGA. Questo significa che il registro viene trasmesso, fra gli altri, agli uffici AI e agli assicuratori contro gli infortuni, affinché essi possano verificare autonomamente chi dispone di una tale autorizzazione e a chi si può quindi conferire un mandato.

Al momento, il registro non è pubblicato. Va tuttavia tenuto presente che l'UFAS, in qualità di autorità federale, rientra nel campo d'applicazione della [legge sulla trasparenza \(LTras\)](#). Questa stabilisce che, in caso di domanda di accesso a documenti ufficiali, per principio tutti i «documenti ufficiali» devono essere resi accessibili al pubblico. Un'autorità può negare l'accesso a documenti soltanto in caso di motivi eccezionali previsti per legge. Per quanto concerne il registro, la sussistenza di un tale motivo va valutata dettagliatamente, secondo le pertinenti disposizioni giuridiche, nel caso di una richiesta concreta di accesso al medesimo.

5 Come procedere per l'inoltro della richiesta di autorizzazione

Occorre compilare il modulo di richiesta online e caricare elettronicamente gli allegati necessari (v. sopra).

Se si desidera presentare l'intera domanda in forma scritta (cartacea), si prega di contattare l'UFAS per ottenere i relativi moduli (v. cap. 6).

5.1 Tool online

5.1.1 Registrazione e accesso personale

Innanzitutto occorre cliccare su questo link [Richiesta online: registrazione](#). Viene chiesto di effettuare la registrazione. Cliccare sul pulsante «Successivo». Inserire nome, cognome e un indirizzo valido di posta elettronica e scegliere una password (deve essere lunga almeno otto caratteri e contenere almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero e un carattere speciale).

Il sistema invia quindi un link all'indirizzo e-mail fornito per completare il processo di registrazione. A tal fine, cliccare su questo link. Si riceverà immediatamente un'altra e-mail con un link al portale di richiesta, dove si potrà effettuare il login con i dati di accesso scelti per registrare la richiesta. Conservare questa e-mail in modo sicuro.

Figura 1 – Pagina di login

È possibile interrompere il processo di richiesta in qualsiasi momento e continuare più tardi (dopo un altro login). Conservare la password e l'indirizzo e-mail in modo sicuro.

Nota per gli osservatori che lavorano per un'assicurazione sociale e che sono già registrati nel sistema come utenti per l'inserimento delle statistiche di osservazione: non è possibile registrarsi contemporaneamente per l'autorizzazione all'osservazione con lo stesso indirizzo e-mail. Lo stesso vale anche al contrario: gli specialisti dell'osservazione già registrati come richiedenti non possono registrarsi come utenti statistici con lo stesso indirizzo e-mail.

Dopo aver effettuato il login, si viene indirizzati a una pagina di panoramica. Per inserire i dati, cliccare su eObservationen (in blu nell'immagine, sotto il nome del progetto).

Figura 2 – Pagina iniziale del portale

5.1.2 Dati personali

Cliccare quindi su «compilare» per inserire i dati personali.

Amministrazione federale

DFI

UFAS

DE FR **IT**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Progetti
Aiuto
Logout

Stato ☐ aperto ☐ iniziato ☐ concluso

Gesuch/Demande/Richiesta	Stato	Azioni	Rapporti	Documenti
Vorname Nachname	aperto	compilare		carica un file

Figura 3 – Pagina iniziale della richiesta

Non appena iniziata la compilazione, lo stato nella panoramica cambia in «iniziato». Cliccando sul pulsante «compilare», si può riaprire l'applicazione e tornare così dove si era rimasti l'ultima volta.

5.1.3 Giustificativi

Dopo aver inserito i dati personali, cliccare su «Successivo». Si viene reindirizzati alla pagina dove **si possono caricare i giustificativi**. Su questa pagina si trovano i link alla **dichiarazione concernente i procedimenti pendenti e conclusi** e alla **dichiarazione concernente i luoghi di domicilio**. Entrambe le dichiarazioni devono essere compilate imperativamente. Se si è (stati) coinvolti in un procedimento, lo si deve indicare e commentare nell'apposito campo di testo della dichiarazione concernente i procedimenti pendenti e conclusi. Si prega di corredare entrambe le dichiarazioni di una firma elettronica secondo la FiEle⁶ oppure di stamparle, firmarle e poi scansionarle.

Successivamente vanno caricati i singoli giustificativi. A tal fine, cliccare sul pulsante «carica un file» in alto a destra (in blu). È possibile caricare tutti i documenti che si desidera.

I seguenti allegati **devono essere caricati imperativamente**:

- estratto del casellario giudiziale
- dichiarazione firmata concernente i procedimenti pendenti e conclusi;
- estratto/i del/i registro/i delle esecuzioni (tutti quelli pertinenti in caso di diversi luoghi di domicilio negli ultimi cinque anni);
- dichiarazione firmata concernente i luoghi di domicilio;
- prova dell'acquisizione delle conoscenze giuridiche (solo in caso di prima richiesta); non nel caso di una richiesta di rinnovo di un'autorizzazione
- prova della conclusione della formazione nel campo dell'osservazione (e della formazione continua nel campo dell'osservazione, se la formazione è stata conclusa più di dieci anni prima), nota: Per una richiesta di rinnovo dell'autorizzazione non occorre allegare nuovamente il giustificativo relativo alla conclusione di una formazione di base nel campo dell'osservazione. Se questa o la formazione continua risale a più di dieci anni prima, va caricata la prova della conclusione di una formazione continua nel campo dell'osservazione.
- prova degli incarichi di sorveglianza di persone svolti (i dati personali di terzi contenuti nei documenti devono essere resi completamente anonimi prima del caricamento);
- curriculum vitae aggiornato.

Una volta completata la compilazione della richiesta e caricati tutti i giustificativi necessari, si arriva alla pagina conclusiva.

⁶ Legge sulla firma elettronica (FiEle), RS 943.03

5.2 Inoltro della richiesta

5.2.1 Tool online

Cliccando su «Successivo» si inoltra all'UFAS la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di osservazioni secondo l'articolo 43a LPGa. Con l'inoltro, si conferma di:

- aver caricato tutti i giustificativi necessari;
- aver preso atto che l'esame della richiesta e l'emanazione della decisione comportano spese;
- acconsentire a che l'UFAS mandi un riscontro sulla richiesta all'indirizzo di posta elettronica indicato.

Poco dopo l'inoltro, viene inviata una conferma all'indirizzo e-mail indicato.

5.2.2 Cancellazione dei dati

A conclusione del trattamento della richiesta (autorizzazione, rifiuto o ritiro della richiesta), l'UFAS elimina i giustificativi caricati sulla piattaforma di richiesta online e tutti i dati personali del richiedente, previo trasferimento nel proprio sistema di gestione degli affari.

Vengono cancellati anche i dati delle persone che si sono registrate, ma non hanno ancora caricato documenti e non sono state attive sulla piattaforma di richiesta da oltre sei mesi.

5.2.3 Inoltro della richiesta in forma scritta

Se si desidera inoltrare la richiesta per iscritto, si prega di contattare l'UFAS per ottenere i relativi moduli.

5.2.4 Inoltro successivo di documenti per la richiesta

Una volta inoltrata sulla piattaforma, la richiesta assume lo stato «Concluso». Non è quindi più possibile inviare ulteriori documenti per la richiesta tramite la piattaforma.

Se lo si vuole fare, occorre contattare il Settore Diritto (v. dati di contatto al cap. 6). L'UFAS riattiverà la richiesta in modo da consentire l'inoltro di ulteriori documenti.

6 Contatto

Stato maggiore di direzione UFAS – Settore Diritto

E-mail: bereich.recht@bsv.admin.ch

Tel.: +41 58 463 40 50

Conoscenze giuridiche (v. anche dispensa dettagliata⁷)

1. Diritto pubblico e costituzionale
Diritto pubblico e costituzionale federale: conoscenze delle fonti giuridiche e dei livelli normativi (Costituzione, leggi, ordinanze), comprensione dei principi di democrazia, Stato di diritto, Stato federale e Stato sociale Elementi dello Stato di diritto: conoscenze di base in materia di principio di legalità, separazione dei poteri, obbligo di rispettare i diritti fondamentali e principi dello Stato di diritto (principio di proporzionalità, divieto di arbitrarietà, uguaglianza giuridica) Distinzione tra diritto pubblico e diritto privato: conoscenza dei principali criteri di distinzione
2. Costituzione federale e diritti fondamentali
Costituzione federale e diritti fondamentali: panoramica dei diritti fondamentali (suddivisione in categorie: libertà fondamentali, garanzie dello Stato di diritto, garanzie procedurali, diritti sociali, diritti politici) Protezione dei diritti fondamentali: conoscenza del sistema della protezione dei diritti fondamentali (soggetto titolare di diritti fondamentali, soggetto obbligato al rispetto dei diritti fondamentali, condizioni per la limitazione dei diritti fondamentali – in particolare le libertà fondamentali – secondo l'art. 36 Cost.)
3. Protezione della personalità secondo il diritto costituzionale e civile
Protezione della personalità secondo il diritto costituzionale: conoscenza delle norme giuridiche: art. 10 (libertà personale) e 13 Cost. (protezione della sfera privata); conoscenze approfondite degli elementi essenziali della sfera privata (diritto al rispetto della vita privata e familiare, al rispetto dell'abitazione, della corrispondenza e del diritto di disporre liberamente dei propri dati personali) Protezione della personalità secondo il Codice civile (CC): conoscenze approfondite sulla protezione della personalità secondo gli articoli 28–28b CC
4. Diritto in materia di protezione dei dati
Basi giuridiche della protezione dei dati in Svizzera: diritto federale e cantonale, scopo, campo d'applicazione («trattamento dei dati personali»); conoscenza delle nozioni di «dati personali», «dati personali degni di particolare protezione» e «profili della personalità»; principi del diritto in materia di protezione dei dati, collezioni di dati e obbligo di notifica all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza; diritti degli interessati e sanzioni secondo la LPD
5. Nozioni fondamentali di diritto delle assicurazioni sociali
Caratteristiche fondamentali del sistema della sicurezza sociale in Svizzera: panoramica della sicurezza sociale, comprensione dei rischi assicurati (redditi sostitutivi, prestazioni in denaro ecc.) Procedure di sicurezza sociale e principi procedurali: panoramica della procedura secondo la LPGA e l'OPGA, principi fondamentali del diritto procedurale (principio inquisitorio, obbligo di collaborare ecc.) Segreto d'ufficio e obbligo del segreto: conoscenza delle norme giuridiche, della loro portata e significato

⁷ www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Panoramica > Osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali > Prova delle conoscenze giuridiche necessarie.

6. Disposizioni in materia di osservazione della LPGA e dell'OPGA
Assicurazioni sociali come “mandante”: distinzione dall'attività puramente privata; conoscenza dei requisiti necessari per il mandato di osservazione e conoscenza dell'autorità competente per il mandato presso l'assicurazione sociale; conoscenza dei permessi necessari Disposizioni in materia di osservazione nel diritto delle assicurazioni sociali: conoscenze approfondite delle disposizioni in materia di osservazione della LPGA e dell'OPGA
7. Codice penale (CP)
<i>Buone conoscenze delle seguenti fattispecie di reato del Codice penale:</i> ○ <i>Delitti contro la sfera personale riservata (art. 179–179^{novies})</i> ○ <i>Minaccia (art. 180)</i> ○ <i>Coazione (art. 181)</i> ○ <i>Violazione di domicilio (art. 186)</i> ○ <i>Denuncia mendace (art. 303)</i> ○ <i>Sviamento della giustizia (art. 304)</i> ○ <i>Favoreggiamento (art. 305)</i> ○ <i>Dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306)</i> ○ <i>Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione (art. 307)</i>
8. Codice di procedura penale (CPP)
Distinzione tra diritto delle assicurazioni sociali e diritto di procedura penale: indicazioni basilari sul diritto processuale penale, monopolio statale nell'uso della forza; distinzione tra l'osservazione secondo il CPP e quella nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali secondo la LPGA
9. Norme sul mandato (Codice delle obbligazioni, CO)
Norme sul mandato (art. 394–406 CO): conoscenza delle disposizioni del diritto del mandato secondo il CO

ALLEGATO II**Formazione nel campo dell'osservazione: competenze da acquisire**

	Campi di competenze operative	Competenze operative professionali		
		1	2	3
A	Applicazione delle competenze professionali e giuridiche	A1 Applicazione delle competenze giuridiche	A2 Applicazione delle competenze tecniche	
B	Pianificazione delle osservazioni	B1 Applicazione di un approccio metodico (inclusi chiarimenti preliminari, ricerca su Internet dei luoghi ecc. e calcolo dei costi)		
C	Esecuzione delle osservazioni	C1 Osservazione di persone con la tattica giusta (motivi d'interruzione e relativa comunicazione al mandante)	C2 Osservazione con veicolo (in aree urbane, su autostrade, situazioni speciali)	C3 Osservazione a piedi (in aree urbane, su autostrade, situazioni speciali, nei trasporti pubblici)
D	Documentazione delle osservazioni	D1 Gestione della documentazione (sicurezza dei dati)	D2 Redazione di rapporti	

Modello di programma settimanale del ciclo di studi nel campo dell'osservazione

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
08:00		C3 Osservazione a piedi: pratica / comportamento in servizio 1 - Osservazione a piedi - Osservazione nella folla (stazioni) - Osservazione in centri commerciali Gruppo A+C: prima della pausa Gruppo B+D: dopo la pausa	C1 Osservazione di persone con la tattica giusta: esercitazione pratica – parte 2 Gruppo A / Esercitazione 2 Gruppo B / Esercitazione 3 Gruppo C / Esercitazione 4 Gruppo D / Esercitazione 1	C1 Osservazione di persone con la tattica giusta: esercitazione pratica – parte 4 Gruppo A / Esercitazione 4 Gruppo B / Esercitazione 1 Gruppo C / Esercitazione 2 Gruppo D / Esercitazione 3	Presentazione dei risultati con feedback dell'istruttore e della persona osservata
					Esercitazione 1: presentazione e discussione
	Inizio del corso Benvenuto / Giro di presentazioni Inizio del corso / Presentazione degli obiettivi Formazione dei gruppi per le esercitazioni				Esercitazione 2: presentazione e discussione
09:00					
	Pausa				
10:00	A1 Applicazione delle competenze giuridiche Ripasso del quadro giuridico Condizioni Mandato e scopo dell'osservazione Atti leciti / vietati (esempi)	C2 Osservazione con veicolo: pratica / comportamento in servizio 2 - Osservazione con veicolo - Osservazione di oggetti - Osservazione in luoghi discosti Gruppo A+C: dopo la pausa Gruppo B+D: prima della pausa			Pausa
					Esercitazione 3: presentazione e discussione
					Esercitazione 4: presentazione e discussione
11:00					
			D1 Gestione della documentazione: breve discussione Esercitazione pratica con salvataggio dei dati	D1 Gestione della documentazione: breve discussione Esercitazione pratica con salvataggio dei dati	
12:00					
	Pranzo	Pranzo	Pranzo	Pranzo	Pranzo

13:00	B1 Applicazione di un approccio metodico: pianificazione delle osservazioni	C1 Osservazione di persone con la tattica giusta: esercitazione pratica – parte 1	C1 Osservazione di persone con la tattica giusta: esercitazione pratica – parte 3	D1–D2 Documentazione delle osservazioni: rielaborazione + gestione della documentazione	Discussione sul corso / feedback (online)
	Principi generali	Gruppo A / Esercitazione 1	Gruppo A / Esercitazione 3	Documentazione di un'esercitazione per partecipante	Consegna degli attestati ai partecipanti
	Preparazione, amministrazione	Gruppo B / Esercitazione 2	Gruppo B / Esercitazione 4	Contenuto: rapporto scritto e dossier fotografico	
14:00	Informazione preliminare in Internet (cosa è consentito/vietato secondo il quadro giuridico/mandato)	Gruppo C / Esercitazione 3	Gruppo C / Esercitazione 1		Fine del corso / Saluto finale
	Costi dell'osservazione	Gruppo D / Esercitazione 4	Gruppo D / Esercitazione 2		
	Osservazione con veicolo / Osservazione da postazione fissa / Osservazione a piedi				
15:00	Interruzione dell'osservazione e comunicazione al mandante				
	Pausa				
	A2 Applicazione delle competenze tecniche: teoria sulla tecnica				
16:00					
	Tecniche di documentazione / fotografie / video / montaggio				
17:00					
		D1 Gestione della documentazione: breve discussione	D1 Gestione della documentazione: breve discussione	Consegna della documentazione sulle esercitazioni	
		Esercitazione pratica con salvataggio dei dati	Esercitazione pratica con salvataggio dei dati		
18:00	Cena	Cena	Cena	Cena	
19:00					
	C1 Osservazione di persone con la tattica giusta: teoria / comportamento in servizio	D1–D2 Documentazione delle osservazioni: teoria	Programma serale	Preparazione individuale	
20:00		Presentazione di rapporti dopo l'osservazione	(evento pubblico non correlato al programma del corso)	Preparazione della documentazione sulle esercitazioni	
	Principi	Dati e informazioni di rilievo		Preparazione della presentazione	
21:00	Comunicazione	Protezione e distruzione dei dati			
	Interruzione e comunicazione in merito				

A1–A2 Applicazione delle competenze professionali e giuridiche	
Situazione di lavoro	
A1 Applicazione delle competenze giuridiche Gli specialisti in materia di osservazione svolgono la loro attività professionale in un quadro giuridico ben definito. Tutte le attività legate alle varie forme di osservazione (e quelle relative alla pianificazione, documentazione e distruzione dei dati) sono rette da basi giuridiche chiare. Gli specialisti in materia di osservazione devono conoscere le pertinenti disposizioni giuridiche ed essere in grado di applicarle nella loro attività.	Gli specialisti in materia di osservazione sono in grado di ... – ... riconoscere comportamenti fraudolenti e riferire in merito in modo imparziale, applicare e rispettare le basi giuridiche nello svolgimento della loro attività professionale. Gli specialisti in materia di osservazione conoscono ... – ... le seguenti basi giuridiche: v. <i>Allegato I</i>. Gli specialisti in materia di osservazione ... – ... agiscono in modo conforme al diritto. Gli specialisti in materia di osservazione sono in grado di ... – ... indicare in qualsiasi momento la base giuridica delle loro azioni.
A2 Applicazione delle competenze tecniche Gli specialisti in materia di osservazione svolgono un'attività professionale che richiede solide conoscenze tecniche. Gli specialisti incaricati sono in grado, a seconda del tipo di osservazione, di scegliere gli strumenti tecnici più idonei e di utilizzarli in modo tale da svolgere l'osservazione nel miglior modo possibile. Le attività legate alle varie forme di osservazione (e alla pianificazione, documentazione e distruzione dei dati) richiedono competenze tecniche differenti. Gli specialisti in materia di osservazione devono avere dimestichezza con gli strumenti tecnici ed essere in grado di impiegarli nel loro lavoro.	Gli specialisti in materia di osservazione sono in grado di ... – ... scegliere le tecniche più idonee per l'osservazione in questione e – ... utilizzarle correttamente. Gli specialisti in materia di osservazione dispongono delle seguenti conoscenze tecniche: • documentazione mediante immagini, fotografie e video; • strumenti tecnici disponibili e autorizzati; • strumenti ottici; • strumenti elettronici. Gli specialisti in materia di osservazione ... – ... utilizzano i media digitali conformemente alle prescrizioni legali; – ... dispongono di ottime conoscenze informatiche. Gli specialisti in materia di osservazione ... – ... sono in grado di determinare in qualsiasi momento la base giuridica su cui si fonda l'attività che stanno svolgendo; – ... seguono costantemente l'evoluzione tecnologica.

B1 Pianificazione delle osservazioni	
Situazione di lavoro	
B1 Applicazione di un approccio metodico Gli specialisti in materia di osservazione hanno una visione d'insieme del loro compito e dei costi del loro intervento. Sono in grado di pianificare correttamente ogni osservazione, tenendo conto delle condizioni quadro in cui essa si volge. Sanno come adattare il proprio comportamento e abbigliamento al tipo e al luogo dell'osservazione. Dopo ogni osservazione sono in grado di documentare le proprie rilevazioni.	Gli specialisti in materia di osservazione sono in grado di ... – ... svolgere le osservazioni in base a una procedura standardizzata e conformemente al loro livello di competenze; – ... capire le istruzioni del mandante e svolgere le osservazioni come concordato; – ... adattare il proprio comportamento e abbigliamento al tipo e al luogo dell'osservazione. Gli specialisti in materia di osservazione dispongono delle seguenti conoscenze metodologiche: – svolgimento dell'osservazione sulla base di tattiche collaudate: • osservazione in zona urbana, • osservazione in autostrada, • osservazione nei trasporti pubblici, • osservazione a piedi, • osservazione con veicolo, • osservazione in edifici pubblici; – conoscenza delle varie tecniche di abbigliamento e camuffamento; – conoscenze su come esporre i fatti in modo chiaro e imparziale. Gli specialisti in materia di osservazione sono in grado di ... – ... adattarsi alle varie situazioni e modificare il metodo adottato in funzione dei movimenti della persona osservata; – ... farsi un quadro generale della situazione. Gli specialisti in materia di osservazione sono ... – ... metodici; – ... pazienti; – ... resistenti allo stress; – ... flessibili; – ... capaci di adattarsi.

C1–C3 Esecuzione delle osservazioni	
Situazione di lavoro	
C1 Osservazione di persone con la tattica giusta Gli specialisti in materia di osservazione sono in grado di sorvegliare/osservare discretamente persone adottando la tattica migliore. Lo scopo dell'osservazione è confermare o confutare i sospetti nei confronti della persona osservata. Gli specialisti in materia di osservazione riconoscono quando è necessaria un'interruzione dell'osservazione e come comunicarlo chiaramente al mandante. In caso di necessità gli specialisti in materia di osservazione trasmettono le informazioni in modo chiaro e comprensibile ai colleghi o al mandante.	Gli specialisti in materia di osservazione ... – ... svolgono le osservazioni in base a una procedura standardizzata e conformemente al loro livello di competenze; – ... sono consapevoli dei possibili rischi dell'osservazione discreta di persone. Gli specialisti in materia di osservazione dispongono di ... – ... buone conoscenze dei vari metodi di osservazione: • osservazione in zona urbana, • osservazione in autostrada, • osservazione nei trasporti pubblici, • osservazione con veicolo, • osservazione a piedi, • osservazione in edifici pubblici; – ... buone conoscenze delle tecniche di camuffamento; – ... buone conoscenze degli strumenti digitali: • documentazione mediante immagini, fotografie e video, • strumenti tecnici disponibili e autorizzati, • strumenti ottici, • strumenti elettronici; – ... conoscenze giuridiche sufficienti per lo svolgimento dell'osservazione. Gli specialisti in materia di osservazione ... – ... utilizzano per l'osservazione gli strumenti tecnici predisposti a tal fine e si vestono in modo adeguato alla situazione; – ... sono consapevoli dell'importanza dei loro resoconti e redigono rapporti di osservazione obiettivi e corretti. Gli specialisti in materia di osservazione sono ... – ... in grado di lavorare in gruppo; – ... scrupolosi; – ... flessibili; – ... pazienti; – ... resistenti allo stress; – ... in buone condizioni fisiche; – ... disposti a lavorare a orari irregolari.

C2 Osservazione con veicolo

Gli specialisti in materia di osservazione osservano discretamente l'assicurato da un veicolo. Conoscono i vari metodi di pedinamento con un veicolo e utilizzano correttamente gli strumenti del caso.

Sono in grado di trasmettere le informazioni ai colleghi in modo chiaro e comprensibile.

Sono in grado di formulare con precisione le loro constatazioni, prive di distorsioni, in un rapporto di osservazione.

Gli specialisti in materia di osservazione ...

- ... svolgono le osservazioni in base a una procedura standardizzata e conformemente al loro livello di competenze;
- ... sono consapevoli dei possibili rischi dell'osservazione discreta di persone.

Gli specialisti in materia di osservazione ...

- ... dispongono di buone conoscenze in materia di:
 - osservazione con veicolo,
 - norme di guida e della circolazione,
 - vari contesti dell'osservazione con veicolo (in area urbana, in autostrada);
- ... sono consapevoli che sono assoggettati senza restrizioni al diritto penale e al diritto penale accessorio nonché alla legge sulla circolazione stradale e che non godono di alcun diritto speciale o esonero dal perseguimento penale in virtù del loro mandato di osservazione.

Gli specialisti in materia di osservazione ...

- ... utilizzano per l'osservazione gli strumenti tecnici predisposti a tal fine;
- ... sono consapevoli dell'importanza dei loro resoconti e redigono rapporti di osservazione obiettivi e corretti.

Gli specialisti in materia di osservazione sono ...

- ... in grado di lavorare in gruppo;
- ... scrupolosi;
- ... flessibili;
- ... pazienti;
- ... resistenti allo stress;
- ... in buone condizioni fisiche;
- ... disposti a lavorare a orari irregolari.

C3 Osservazione a piedi

Gli specialisti in materia di osservazione osservano discretamente l'assicurato a piedi. Conoscono i vari metodi per l'osservazione a piedi.

Sono in grado di trasmettere le informazioni ai colleghi in modo chiaro e comprensibile.

Sono in grado di formulare con precisione le loro constatazioni in un rapporto di osservazione.

Gli specialisti in materia di osservazione ...

- ... svolgono le osservazioni in base a una procedura standardizzata e conformemente al loro livello di competenze;
- ... sono consapevoli dei possibili rischi dell'osservazione discreta di persone.

Gli specialisti in materia di osservazione dispongono di buone conoscenze in materia di:

- osservazione a piedi;
- vari contesti dell'osservazione a piedi (trasporti pubblici, spazio pubblico);
- abbigliamento adeguato per l'osservazione a piedi;
- lavoro in gruppo;
- strumenti tecnici disponibili.

Gli specialisti in materia di osservazione ...

- ... svolgono le osservazioni in base a una procedura standardizzata e conformemente al loro livello di competenze;
- ... sono consapevoli dei possibili rischi dell'osservazione discreta di persone.

Gli specialisti in materia di osservazione sono ...

- ... in grado di lavorare in gruppo;
- ... scrupolosi;
- ... flessibili;
- ... pazienti;
- ... resistenti allo stress;
- ... in buone condizioni fisiche;
- ... discreti;
- ... disposti a lavorare a orari irregolari.

D1–D2 Documentazione delle osservazioni	
Situazione di lavoro	
D1 Gestione della documentazione Dopo l'osservazione, gli specialisti in materia di osservazione trattano i dati in modo sicuro. Successivamente distruggono i dati relativi al caso nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.	Gli specialisti in materia di osservazione sono in grado di ... – ... trattare e distruggere i dati in modo corretto e in conformità alle disposizioni giuridiche applicabili; – ... trattare i dati in modo sicuro. Gli specialisti in materia di osservazione ... – ... dispongono di ottime conoscenze informatiche relative al trattamento e alla distruzione di dati; – ... conoscono le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati. Gli specialisti in materia di osservazione sono ... – ... in grado di valutare se il loro rapporto è comprensibile per il mandante e per terzi; – ... coscienziosi; – ... obiettivi; – ... integri; – ... comunicativi.
D2 Redazione di rapporti Gli specialisti in materia di osservazione sono in grado di creare dossier fotografici. Gli specialisti in materia di osservazione redigono rapporti completi, corretti e chiari sull'incarico svolto, sulle loro constatazioni e sulle domande poste dal mandante. Descrivono le varie fasi dell'osservazione e documentano i fatti in modo obiettivo e imparziale, ovvero senza trarre conclusioni. Redigono sempre i loro rapporti in modo coscienzioso, per garantire la qualità delle loro constatazioni. Sono sempre consapevoli degli effetti che il loro lavoro può avere sulla persona osservata.	Gli specialisti in materia di osservazione sono in grado di ... – ... redigere un rapporto obiettivo, completo e ben documentato sulla persona osservata. Gli specialisti in materia di osservazione ... – ... dispongono di conoscenze basilari sulla redazione di rapporti e le sanno impiegare nella redazione del rapporto di osservazione; – ... conoscono le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati. Gli specialisti in materia di osservazione ... – ... espongono le loro constatazioni in modo neutrale, senza giudizi di valore e senza esagerazioni; – ... svolgono il loro mandato. Gli specialisti in materia di osservazione sono ... – ... in grado di valutare se il loro rapporto è comprensibile per il mandante e per terzi; – ... coscienziosi; – ... obiettivi; – ... integri.